



Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Sommario

- Art. 1 – Finalità del regolamento
- Art. 2 – Generalità
- Art. 3 – Composizione
- Art. 4 – Modalità di elezione del Presidente dell’assemblea e sue funzioni
- Art. 5 – Vicepresidente
- Art. 6 – Tipologia delle sedute
- Art. 7 – Modalità di convocazione
- Art. 8 – Validità delle sedute
- Art. 9 – Ordine del Giorno
- Art. 10 – Votazioni
- Art. 11 – Verbalizzazioni
- Art. 12 – Commissioni
- Art. 13 – Decadenza
- Art. 14 – Norme finali

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’assemblea dei rappresentanti finalizzata a coadiuvare le attività di tutti i rappresentanti eletti nei vari organi di Ateneo, nonché dei rappresentanti all’interno dei vari corsi di studio.

Art. 2 – Generalità

L’assemblea dei rappresentanti ha la funzione di coordinamento e di raccordo della rappresentanza studentesca eletta negli Organi Collegiali d’Ateneo e della rappresentanza studentesca nominata in seno ai Consigli di Corso di Studio.

L’assemblea dei rappresentanti si occupa di:

- a. supportare e coadiuvare le attività svolte dai rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali ed in seno ai Consigli di Corso di Studio;
- b. coinvolgere e coordinare nelle attività le associazioni studentesche riconosciute e presenti all’interno dell’Ateneo;
- c. sintetizzare le istanze delle rappresentanze studentesche da attenzionare alla Governance d’Ateneo;
- d. coadiuvare e diffondere il lavoro svolto dalle rappresentanze studentesche all’interno degli Organi d’Ateneo e dei singoli Corsi di Studio.

Art. 3 – Composizione¹

1. L’assemblea dei rappresentanti è formata:
 - a. dai n. 2 rappresentati degli studenti eletti nel Senato Accademico;
 - b. dal n. 1 rappresentante degli studenti eletto nel consiglio di Amministrazione;
 - c. dal n. 1 rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di Valutazione;
 - d. dai n. 3 rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - e. dai n. 3 rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica;
 - f. dai n. 3 rappresentanti degli studenti eletti nella Commissione Paritetica della Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - g. dai n. 3 rappresentanti degli studenti eletti nella Commissione Paritetica della Scuola di Farmacia e Nutraceutica;
 - h. dai n. 3 rappresentanti degli studenti eletti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia;
 - i. dai n. 2 rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - j. dai n. 9 rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta degli Studenti nel rispetto delle aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo. Per ciascuna area scientifico-disciplinare deve essere garantita la presenza di almeno un candidato afferente alla relativa Scuola o Dipartimento di riferimento.
 - k. dai n. 5 rappresentanti degli specializzandi eletti nel Collegio degli Specializzandi di cui n. 1 per l’area medica, n. 1 per l’area chirurgica, n. 1 per l’area dei servizi, n. 1 per le professioni legali e n. 1 in farmacia ospedaliera;
 - l. dal n. 1 rappresentante degli studenti eletto nel Presidio di Qualità;
 - m. dai n. 2 rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia;

¹ Articolo modificato con D.R. n. 1900 del 09.12.2025.

- n. da n. 1 professore dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro proposto dal Senato Accademico, senza diritto di voto.
2. Possono prendere parte alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti, in qualità di uditori, i rappresentanti degli studenti nominati in seno ai Consigli di Corso di Studio;
 3. Su iniziativa del Presidente possono prendere parte alle sedute esterni che siano in grado di illustrare determinati argomenti e favorire chiarimenti sui medesimi. In ogni caso, questi, saranno presenti a solo titolo consultivo e senza influenza sul numero legale.
 4. Prendono parte alle sedute, previa richiesta formale al Presidente, le associazioni studentesche riconosciute e presenti all'interno dell'Ateneo.
 5. La durata del mandato dell'Assemblea dei rappresentanti è di due anni e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.
 6. L'assemblea nomina al suo interno un Presidente e un vice Presidente.

Art. 4 – Modalità di elezione del Presidente dell'assemblea e sue funzioni

- a. L'elezione del Presidente dell'assemblea dei rappresentanti avviene nella prima seduta dell'Assemblea;
- b. La prima seduta dell'assemblea dei rappresentanti è convocata dal docente delegato del Senato Accademico;
- c. L'elezione del Presidente avviene tra gli studenti componenti dell'assemblea con voto palese;
- d. Risulta eletto nel primo turno lo studente che riceve almeno la maggioranza assoluta dei voti, diversamente e in ogni caso si procede al ballottaggio;
- e. Al ballottaggio partecipano i due studenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti ed a parità di voti precede lo studente che ha maggiori anni di rappresentanza negli Organi Collegiali universitari; in caso di ulteriore parità il più giovane d'età.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a. rappresentare ufficialmente l'assemblea dei rappresentanti all'interno ed all'esterno dell'Ateneo;
- b. promuovere e diffondere l'immagine dell'assemblea dei rappresentanti;
- c. redigere l'ordine del giorno delle sedute;
- d. convocare, aprire e chiudere le sedute dell'Assemblea;
- e. presentare il programma annuale delle attività;
- f. redigere e conservare gli atti dell'assemblea dei rappresentanti.

Art. 5 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente dell'assemblea nella seduta ordinaria successiva a quella dell'elezione del Presidente.

Art. 6 – Tipologia delle sedute

- a. Le sedute dell'assemblea dei rappresentanti si distinguono in ordinarie, straordinarie e *ad horas*;
- b. Le sedute ordinarie vengono convocate dal Presidente dell'Assemblea;
- c. Le sedute straordinarie sono dedicate ad argomenti di particolare rilevanza o urgenza e vengono convocate dal Presidente dell'assemblea su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea.
- d. Le sedute *ad horas* dedicate ad argomenti di particolare urgenza non differibile vengono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno il 50% dei componenti dell'Assemblea;

Art. 7 – Modalità di convocazione

- a. Le sedute ordinarie vengono convocate mediante avviso e-mail contenente l'ordine del giorno che deve pervenire a ciascun componente dell'Assemblea, di norma, entro il settimo giorno precedente la data della riunione;
- b. Le sedute straordinarie decise dal Presidente, se urgenti, vengono convocate mediante avviso e-mail che dovrà pervenire a ciascun componente entro 24 ore dalla data fissata;
- c. Le sedute *ad horas* convocate dal Presidente, vengono convocate mediante avviso e-mail che dovrà prontamente pervenire a ciascun componente al fine di garantire una adeguata organizzazione.

Art. 8 – Validità delle sedute

- a. Le sedute sono valide quando è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto. Per la determinazione del numero legale, tutti i Consiglieri presenti che hanno presentato entro e non oltre l'ora di inizio dell'assemblea una giustificazione scritta firmata dagli stessi, riducono il numero legale valido per le sedute.
- b. Nelle sedute in cui risulta assente il Presidente, assume la presidenza il Vicepresidente.
- c. Nelle sedute in cui risultano assenti il Presidente ed il Vicepresidente assume la presidenza lo studente che ha maggiori anni di rappresentanza negli Organi Collegiali universitari; in caso di parità assume la presidenza il più giovane d'età.

Art. 9 – Ordine del Giorno

- a. L'ordine del giorno viene definito dal Presidente dell'Assemblea, salvo che nella precedente seduta non lo abbia deliberato il Consesso.
- b. L'ordine del giorno deve prevedere al primo punto le comunicazioni del Presidente, al secondo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente. Seguono gli argomenti ed in ultimo la voce "Varie ed eventuali".
- c. Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno individuano, sinteticamente e chiaramente, l'oggetto sottoposto all'esame dell'assemblea dei rappresentanti;
- d. Ciascun componente può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento compreso nelle competenze dell'Assemblea; la richiesta deve pervenire entro 48 ore dalla riunione.
- e. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie o *ad horas* viene definito dal Presidente ed indicato nella richiesta di convocazione.

Art. 10 – Votazioni

- a. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano o per appello nominale, secondo le modalità definite di volta in volta dal Presidente.
- b. I componenti favorevoli, contrari o astenuti devono essere indicati esplicitamente nel verbale della relativa seduta.
- c. Su ogni questione sottoposta all'Assemblea, esso delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente verifica i voti e proclama l'esito della votazione.

Art. 11 – Verbalizzazioni

- a. Il Segretario, nominato dal Presidente, provvede alla stesura del verbale delle sedute con successivo inoltro al Presidente dell'Assemblea.
- b. Dopo l'approvazione, fatta eccezione per le delibere assunte in urgenza, copia del verbale viene inviata alle Strutture d'Ateneo interessate.

- c. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e gli interventi dei componenti. Con riguardo a questi ultimi ne viene data una rappresentazione sintetica, ove essi siano rilevanti e significativi ai fini dell'assunzione della delibera da parte dell'assemblea
- d. Ogni Consigliere può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, eventualmente dandone contestuale lettura, al fine di assicurare una piena e fedele corrispondenza di contenuti. In tal caso ha l'obbligo di far pervenire al Presidente dell'assemblea entro due ore dal termine della seduta, a pena di inammissibilità, il testo scritto corredata di ogni utile documentazione, già specificata in occasione dell'intervento rilasciato in seduta.

Art. 12 – Commissioni

- a. L'assemblea, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni accessorie al fine di affrontare particolari argomenti nel dettaglio.
- b. Le Commissioni possono essere formate anche da studenti non eletti, e devono essere costituite da almeno 3 componenti.
- c. Ciascuna Commissione elegge nella prima seduta un coordinatore.

Art. 13 – Decadenza

- a. I Consiglieri decadono dalla carica qualora non intervengano, senza giustificazione, a tre sedute consecutive dell'assemblea qualora siano assenti, anche giustificati, alla maggioranza delle sedute tenute durante il periodo di un anno.
- b. Altresì, i Consiglieri decadono dalla carica nel caso di conseguimento del titolo.

Art. 14 – Norme finali

- a. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione in Senato Accademico.